

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1977

Modifica dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo ai concorsi per la nomina a segretario principale di impiegati della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, la carriera esecutiva è stata articolata in due ordini: personale amministrativo e personale tecnico; nell'ambito di ciascuna di esse sono previsti due tronconi.

Per quanto concerne, in particolare, la categoria del personale amministrativo, i due tronconi si distinguono in coadiutori e coadiutori dattilografi ed equiparati e hanno una diversa normativa per quanto concerne vari e qualificanti momenti della carrie-

ra a partire dalla diversità delle qualifiche sino ad arrivare alla diversa anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi riservati di passaggio di carriera (articolo 21 del suindicato decreto).

Mentre, infatti, per i coadiutori, se non sono in possesso del diploma di istituto secondario, è richiesta un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore principale che, a sua volta, può essere acquisita dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica iniziale di coadiutore, per i coadiutori dattilografi ed equiparati tale anzianità viene elevata a sedici anni dall'ingresso in carriera, ridotti a undici per

coloro che sono in possesso del suindicato titolo di studio.

In virtù della normativa particolare posta nella sezione quarta del decreto in esame, il personale di dattilografia dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, cui erano affidate esclusivamente mansioni istituzionali di copia, venne temporaneamente, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni, inquadrato nel troncone dei coadiutori dattilografi, anche se abilitato a svolgere le mansioni previste per il troncone dei coadiutori.

Successivamente, essendosi proceduto con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, alla revisione dei ruoli organici del personale di dattilografia, al personale stesso sono state affidate, per esplicita previsione legislativa (articolo 4), tutte

le mansioni della carriera esecutiva amministrativa proprie del troncone dei coadiutori.

In tale situazione, determinata dal succedersi di leggi, non è stato previsto espressamente che la normativa da applicare ai coadiutori dattilografi giudiziari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia è quella posta per il troncone dei coadiutori e non quella prevista per i coadiutori dattilografi ed equiparati ed in particolare che l'anzianità richiesta per la partecipazione ai concorsi per la nomina a segretario principale riservati agli appartenenti alla carriera esecutiva (articolo 21 del precitato decreto) deve essere quella prevista nella prima ipotesi dell'articolo predetto e non quella della seconda ipotesi (anni 16).

A tanto si provvede con il presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I coadiutori dattilografi giudiziari con qualifica di coadiutore superiore ovvero con tredici anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore dattilografo, ridotti ad otto se in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.